

Bruxelles, 19 giugno 2017
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2013/0304 (COD)

9955/17
ADD 1 COR 1

CORDROGUE 75
DROIPEN 80
CODEC 976
JAI 575
SAN 231

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9567/17, 9957/17
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti - Accordo politico

Nel documento 9955/17 ADD 1 i due ultimi capoversi vanno letti come segue:

"Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni **in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.**" (Articolo 83, paragrafo 1, del TFUE)

Riteniamo che la detenzione o l'acquisto di nuove sostanze psicoattive in sé non soddisfino i criteri del trattato menzionati (evidenziati)."